

Allegato 3 - Schema di Capitolato d'Oneri tra l'IC e le ADV

Manifestazione di interesse (Prot. n. ----/C14 del ---- per l'individuazione delle ditte da invitare alle procedure comparative indette per l'affidamento del servizio e l'organizzazione dei VIAGGI D'ISTRUZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE E DELLE VISITE GUIDATE SU TERRITORIO REGIONALE a.s. 2019/2020 dell'Istituto Comprensivo Soverato 1°

SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI TRA L' ISTITUZIONE SCOLASTICA E LE AGENZIE DI VIAGGI

Art. 1

L'**Agenzia di Viaggi** (di seguito denominata **ADV**) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta **dell'Istituto Comprensivo** (di seguito denominato **IC**) fornendo tutte le certificazioni previste dall'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n.291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'Agenzia di Viaggi.

Pertanto la risposta alla eventuale Lettera di invito, oltre il presente capitolato (**allegato 1**), dovrà contenere:

- a) Patto di integrità
- b) Dichiarazione Personale
- c) Tracciabilità flussi finanziari
- d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatti secondo gli Allegati predisposti dall'IC.

L'Istituzione scolastica può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio, avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati.

Art. 2

L'offerta presentata dovrà restare valida fino all'effettuazione del viaggio. Non saranno accettate variazioni al prezzo di aggiudicazione (D.L.vo del 17/3/1995 n.111).

Gli itinerari proposti dovranno essere esclusivamente quelli descritti nella richiesta di preventivo.

Il costo dei servizi richiesti, dettagliatamente elencati, comprensivi di IVA (guide turistiche, costo dei biglietti per l'ingresso ai musei, mostre, nei siti archeologici, nei parchi) deve essere incluso nella quota di partecipazione.

Art. 3

Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative prescritte dalla normativa vigente e le polizze di assistenza (assicurazione contro gli infortuni – polizza sulla responsabilità civile – polizza spese mediche, ecc.). Vanno tassativamente indicati: i massimali assicurativi che per la R.C., non potranno essere inferiori ai limiti di legge minimi, e indicato che la copertura assicurativa comprenda anche il caso di colpa grave dell'accompagnatore e la responsabilità civile per eventuali danni a terzi, causati dagli alunni o dai loro accompagnatori.

Vanno, inoltre, specificati i servizi di assistenza (consulenza medica e invio di medicinali urgenti, assistenza sanitaria a seguito di infortuni/malattie, spese supplementari di soggiorno, legate allo stato di salute del viaggiatore/i, assistenza legale, anticipi di cauzioni penali, rientro anticipato dei viaggiatori, ecc.). Per le suddette garanzie assicurative e polizze di assistenza non possono essere previste clausole che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola.

Art. 4

La sistemazione di alunni e docenti dovrà avvenire in un solo albergo. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. A questo riguardo è comunque opportuno che l'Agenzia si assicuri che l'alloggio sia ubicato in località sicure, anche moralmente.

L'albergo dovrà essere della categoria richiesta (tre/quattro stelle). Lo stesso sarà indicato (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'Agenzia di viaggi, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi.

Gli alunni saranno sistemati in camere, sprovviste di frigobar (o vuoti) ed a più letti (3 massimo 4 letti), i docenti in camere singole gratuite (una ogni 10 paganti). Spetta inoltre, all'agenzia di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta, presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti.

In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

- a) l'IC, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali
- b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia

Art. 5

Il vitto sarà costituito da colazione, da consumare in hotel, da pranzo, da consumare in hotel o in ristorante come indicato nei programmi e da cena, da consumare in hotel. I pasti (primo, secondo, contorno, frutta, acqua minerale) dovranno essere serviti ai tavoli. L'hotel e i ristoranti dovranno essere abilitati a servire pasti senza glutine per il numero di alunni indicato nella richiesta di preventivi (informarsi presso l'Associazione Italiana Celiachia).

Art. 6

I pullman saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992.

Art. 7

L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'Istituzione Scolastica, avverrà con una lettera d'impegno e dovrà essere stipulato un contratto con l'Agenzia, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal D.L. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare:

- Destinazione, durata, data di inizio e conclusione;
- Nome e cognome del rappresentante legale dell'ADV;
- Tipologia e caratteristiche mezzi di trasporto;
- Categoria turistica albergo, tipologia camere ed i pasti forniti;
- Itinerario, visite ed escursioni.

Detto contratto dovrà essere firmato sia dall' Agenzia di Viaggio che dall' Istituzione Scolastica nelle persone legalmente autorizzate.

Art. 8

Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto.

Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni 10 partecipanti paganti e frazione superiore a sei.

Eventuale altra gratuità per insegnanti-accompagnatori ove sia prevista la presenza di alunni con disabilità.

Art. 9

Tutti i servizi dovranno essere comprensivi di IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo esposto contenga precisamente il totale da pagare. Non è ammessa l'iscrizione dei partecipanti ad attività o servizi associativi che esulano dalla singola iniziativa proposta. La quotazione dell'offerta dovrà essere globale e riferita a persona e non a servizio. Nel caso in cui negli alberghi e vettori siano previsti depositi cauzionali, tali depositi sono da intendersi ad esclusivo carico dell'agenzia di viaggi proponente.

Sarà versato, al momento che l' Agenzia di Viaggi confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 20%. Il saldo avverrà entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.

Art. 10

Tutte le offerte difformi dal presente Capitolato non saranno prese in considerazione. Nessun costo o onere sarà riconosciuto dall' Istituzione Scolastica in ragione della mera presentazione dell' offerta.

Art. 11

L' Agenzia di Viaggi rilascerà all' Istituzione Scolastica, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell' IS, l' entità del gruppo, i servizi prenotati ed i fornitori relativi al viaggio.

L' Istituzione Scolastica, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l' esatto numero dei partecipanti, nonché l' utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto).

Eventuali difformità riscontrate saranno immediatamente contestate per successive azioni e transazioni.

Art. 12

L' affidamento dell' organizzazione del viaggio, da parte dell' IC, dovrà avvenire con una lettera d' impegno dell' IC stesso e dovrà essere stipulato un contratto con l' ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come stabilito dal *D. L.vo del 23/5/2011 n. 79* di attuazione della *Direttiva 314/90/CEE* e in applicazione delle norme previste dal *Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.- "Codice degli Appalti"* e dal *D.I. n. 129 del 28 agosto 2018* concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall' ADV che dall' IC nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all' IC di poter accedere al "Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all' art. 1 e secondo le procedure di cui all' *art. 5, del Regolamento n. 349 del 23 luglio 1999*, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di

garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

Art. 13

Per tutto quanto non specificamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa, già menzionata, con particolare riferimento al D.Lvo. del 17/3/1995, n.111 ed al Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 23/7/1999 n. 349.

Il presente Capitolato che si compone di 13 articoli, stampato su 4 pagine, dovrà essere firmato su ogni foglio e allegato, per accettazione, alla risposta alla Manifestazione di interesse.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 23/5/2011,n.79.

Firma per accettazione
Il Legale rappresentante dell'Agenzia